



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 290 del 22 marzo 2016

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Andreani Tributi S.r.l. – Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – Importo a base di gara: euro 1.011.200,00 - S.A. Centrale Unica di Committenza Moncalieri - La Loggia -Trofarello per il Comune di Moncalieri

PREC 25/17/S

Requisiti di partecipazione – servizi analoghi – soccorso istruttorio

In una gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione delle imposte, è ragionevole considerare servizi analoghi quelli costituiti da tutte le attività previste nel capitolato di gara (gestione, accertamento e riscossione), in relazione anche a uno solo dei tributi oggetto di concessione, e ritenere insufficiente, a tal fine, l'attività svolta di solo “supporto alla gestione”, che appare quale attività meramente strumentale all'accertamento e alla riscossione.

Art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 185226 del 14 dicembre 2016 presentata dalla Andreani Tributi S.r.l., e relative memorie, con cui l'istante rappresenta che il disciplinare della gara in oggetto richiedeva di avere svolto almeno un servizio analogo in almeno tre Comuni e la S.A., per mezzo di soccorso istruttorio a pagamento, chiedeva alla Andreani Tributi S.r.l. di regolarizzare la documentazione prodotta al fine di verificare i servizi svolti, e successivamente la escludeva dalla gara in quanto uno dei servizi dichiarati veniva ritenuto non analogo e/o identico. L'impresa contesta la propria esclusione e chiede parere in ordine all'interpretazione di “servizio analogo” e se sia corretto l'operato della S.A.;

VISTA la memoria della S.A. Centrale Unica di Committenza Moncalieri - La Loggia -Trofarello, la quale rappresenta che la Andreani Tributi S.r.l. veniva inizialmente ammessa con riserva in quanto la S.A. reputava servizi analoghi solo quelli costituiti da tutte le attività previste in capitolato (gestione,



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

accertamento e riscossione) in relazione anche a uno solo dei tributi oggetto di concessione; non riteneva quindi ammissibili i servizi prestati di “supporto alla gestione”; tuttavia la ditta, a seguito di soccorso istruttorio, non regolarizzava la dichiarazione né corrispondeva la relativa sanzione e pertanto veniva esclusa;

VISTA la nota della concorrente Dogre S.r.l., che dichiara di rimettersi al parere di precontenzioso;

VISTO il disciplinare di gara, che all’art. 2 lett. b2 richiedeva, fra i requisiti di partecipazione, di «avere eseguito nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, con piena soddisfazione dell’Ente committente, almeno un servizio analogo ai servizi oggetto del presente affidamento, in almeno tre Comuni di fascia Istat di popolazione pari o superiore a quella del Comune di Moncalieri»;

VISTO il Parere di precontenzioso n. 39 del 27 marzo 2013, laddove è ribadito che «non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655)», e che la legge di gara ha come obiettivo quello di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l’esperienza e la competenza di gestire le complessità tecniche proprie del servizio che si intende affidare (cfr. anche parere di precontenzioso n. 58 del 7 maggio 2009);

VISTA la giurisprudenza (Tar Puglia 24 marzo 2016, n. 424) ai sensi della quale «L’attività puramente strumentale/propedeutica /preordinata alla liquidazione, all’accertamento ed alla riscossione costituisce attività diversa dalla riscossione in senso stretto, in quanto non comportante la delega al privato della potestà pubblicistica (connessa alla riscossione di somme per conto dell’Ente), attività per la quale non è richiesta l’iscrizione all’Albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997»;

RITENUTO che, nel caso di specie, tenendo conto dell’oggetto dell’appalto da affidare, che è riferito alle attività di gestione, accertamento e riscossione di varie imposte, è ragionevole e non illogico considerare quali servizi analoghi quelli costituiti da tutte le attività previste in capitolato (appunto gestione, accertamento e riscossione), in relazione anche a uno solo dei tributi oggetto di concessione, e ritenere insufficiente, a tal fine, l’attività svolta di solo “supporto alla gestione”, che appare quale attività meramente strumentale all’accertamento e alla riscossione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

- L'operato della S.A. è conforme alla normativa di settore, in quanto è ragionevole considerare servizi analoghi quelli costituiti da tutte le attività previste nel capitolato di gara (gestione, accertamento e riscossione), in relazione anche a uno solo dei tributi oggetto di concessione, e ritenere insufficiente, a tal fine, l'attività svolta di solo "supporto alla gestione", che appare quale attività meramente strumentale all'accertamento e alla riscossione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito